N. **4917-5098-5099-5107-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 4917

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

Presentato il 26 maggio 1998

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 5098, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI VALENTINI

Disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

Presentata il 13 luglio 1998

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 luglio 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4917. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

n. 5099, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLUSCONI, PISANU, APREA, ARACU, BONAIUTI, MELOGRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, VITO, ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, DONATO BRUNO, BURANI PROCACCINI, CALDERISI, CASCIO, CESARO, CICU, COLLAVINI, COLLETTI, COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, COSTA, CRIMI, CUCCU, de GHISLANZONI CARDOLI, DE LUCA, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DEODATO, DI COMITE, d'IPPOLITO, DI LUCA, DIVELLA, FILOCAMO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRATTINI, FRAU, GAGLIARDI, GARRA, GASTALDI, GAZZARA, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI, LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA, MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, MICCICHÈ, MISURACA, NAN, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PAROLI, PECORELLA, PILO, PIVA, POSSA, PRESTIGIACOMO, PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, RIVOLTA, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, TREMONTI, URBANI, VALDUCCI, VIALE, VITALI

Disposizione urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale

Presentata il 14 luglio 1998

n. 5107, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI, GIOVANARDI, FOLLINI, BACCINI, D'ALIA, GALATI, LUCCHESE, PERETTI

Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e di formazione

Presentata il 15 luglio 1998

(Relatore: **SOAVE)**

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

siano coordinati fra loro il comma 1 e il comma 7 dell'articolo 1, al fine di chiarire quale sia la successione nel tempo delle diverse durate dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo di istruzione e formazione;

all'articolo 1, comma 3, è necessario esplicitare i destinatari della norma, ai quali spetta porre in essere le iniziative formative ivi previste;

e con le seguenti osservazioni:

sembra preferibile che tutte le disposizioni del provvedimento in esame, le quali comportino modifiche o integrazioni al testo unico in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, siano formulate nel senso di esplicitare le suddette integrazioni o modifiche, prevedendo espressamente, con il metodo della novellazione, la sostituzione delle norme del citato testo unico con esse incompatibili;

è necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 1, nel senso di espungere le disposizioni recanti mere indicazioni di finalità, quali l'inciso iniziale (« Al fine di accrescere i livelli di istruzione e di formazione dei giovani anche per renderli corrispondenti a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea »). Conseguentemente valuti la Commissione l'opportunità di inserire nel titolo del provvedimento il riferimento all'adeguamento ai livelli di istruzione e formazione propri degli altri paesi dell'Unione europea;

all'articolo 1, comma 2, è opportuno che la Commissione valuti le conseguenze della previsione concernente la garanzia del diritto alla frequenza delle iniziative formative ivi menzionate;

all'articolo 1, comma 3, sembra preferibile sopprimere la parola « contemporanea », in quanto inidonea a chiarire l'ambito di estensione della materia interessata;

all'articolo 1, comma 4, appare incongruo prevedere che la certificazione ivi prevista possa dar conto delle competenze acquisite dall'alunno, a prescindere dallo svolgimento di un esame. È dunque necessario prevedere che la certificazione indichi esclusivamente il « percorso svolto » dall'alunno;

con riferimento al medesimo comma 4, valuti la Commissione se sia congruo prevedere che la conclusione del periodo dell'obbligo di istruzione non coincida con la conclusione di un ciclo scolastico, che richiederebbe, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, la previsione di un esame di Stato;

all'articolo 1, comma 6, è indispensabile precisare se il ministro della pubblica istruzione sia autorizzato ad adeguare esclusivamente norme di rango secondario, come sembra desumersi dal testo, ovvero se si intenda conferirgli una delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. In tale ultimo caso, è ovviamente necessario rispettare le condizioni previste dalla norma costituzionale; nella prima ipotesi, ove si ritenga comunque utile il menzionato adeguamento, occorre attenersi alle prescrizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

valuti la Commissione se le disposizioni contenute nel comma 9 dell'articolo 1 hanno carattere pleonastico.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4917

—

ART. 1.

(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).

1. **Al fine di accrescere i livelli di istruzione e di formazione dei giovani per renderli corrispondenti a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea,** l'istruzione obbligatoria è elevata da otto a dieci anni; sarà ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno di età mediante programmazione da definire nell'ambito del provvedimento di riordino dei cicli scolastici.

2. Il completamento dell'istruzione obbligatoria prevista dall'articolo 109 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si realizza, in attesa del riordino dei cicli di istruzione, nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. La frequenza dei predetti anni è gratuita.

3. Negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento da realizzarsi anche mediante iniziative comuni tra scuole medie e scuole secondarie superiori avvalendosi delle modalità organizzative della didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).

1. **L'obbligo di istruzione è elevato** da otto a dieci anni **ed è gratuito. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.**

Soppresso.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. **Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del**

senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. È comunque prosciolto dall'obbligo chi, al compimento del diciassettesimo anno di età, dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. Nel primo anno scolastico di applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo **scolastico** già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

5. **In prima applicazione** dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le procedure e gli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo tra l'altro elementi di flessibilità per assicurare la continuità del percorso dell'obbligo e potenziarne le caratteristiche di orientamento e disciplinando le modalità per la prosecuzione degli studi anche mediante progetti formativi individualizzati. Tali progetti, fermo restando lo svolgimento negli istituti secondari delle materie fondamentali comuni, possono essere realizzati, sulla base di specifica programma-

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

zione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da svolgere anche presso altri istituti, enti o agenzie in attuazione di una specifica disciplina da definire mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti è autorizzata la spesa di lire 5 mila milioni per l'anno 1998 e di lire 3 mila milioni per l'anno 1999.

7. Gli interventi di cui al comma 6 sono adottati entro il 31 dicembre 1998 al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 nell'anno scolastico successivo alla predetta data.

8. **Al fine di consentire alle scuole la realizzazione di quanto previsto al comma 6 e** in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 novembre 1997, che potrà allo scopo essere modificato e integrato.

Soppresso.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione **29 maggio 1998, n. 251, che potranno all'uopo essere modificate e integrate.**

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con

	i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
ART. 2. *(Norme finanziarie).*	ART. 2. *(Norme finanziarie).*
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e 2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per l'anno 2000. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 3. *(Entrata in vigore).*	ART. 3. *(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

PROPOSTE DI LEGGE

n. 5098, d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri

CAPO I.

ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del lavoro o di corsi biennali di formazione.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo di cui al comma 2 chi dimostra di avere assolto agli obblighi di istruzione scolastica per almeno dieci anni o ha comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata una apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

CAPO II.

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

ART. 2.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

ART. 3.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.

ART. 4.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola media.

ART. 5.

1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

ART. 6.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

ART. 7.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

ART. 8.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

ART. 9.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ART. 10.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole-polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati do-

centi abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ART. 11.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ART. 12.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 13.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.

3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ART. 14.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e 2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

n. 5099, d'iniziativa dei deputati Berlusconi ed altri

ART. 1.

1. Al fine di ottenere che tutti i giovani possano giungere a livelli di istruzione e formazione corrispondenti a quelli raggiunti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, l'istruzione obbligatoria è elevata da otto a dieci anni; sarà ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno di età nell'ambito del riordino generale del sistema scolastico e formativo.

2. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e negli istituti di formazione professionale di primo livello di cui al comma 6, lettera *b)*.

3. In attesa dell'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa sulla parità scolastica, il Ministro della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le modalità per il sostegno al diritto allo studio, in funzione delle fasce di reddito, degli studenti che completino l'istruzione obbligatoria in istituti scolastici o di formazione professionale che non assicurino la gratuità del servizio.

4. Avvalendosi delle modalità organizzative della didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento e per l'informazione sugli sbocchi sia scolastico-formativi, che professionali, da realizzare anche mediante iniziative comuni tra scuole medie, e scuole secondarie superiori ed istituti regionali di formazione professionale o agenzie di formazione professionale, e nel primo biennio delle scuole secondarie superiori sono organizzate attività di sostegno per gli studenti che vogliano cambiare il tipo di scuola secondaria superiore prescelta.

5. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore, nonché la frequenza del biennio di formazione professionale di primo livello, di cui al comma 6, lettera *b)*, costituiscono assolvimento dell'obbligo di istruzione. Si considera comunque assolto l'obbligo di istruzione da parte di coloro i quali, al compimento del sedicesimo anno di età, dimostrano di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione scolastica o professionale.

6. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata maturazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stage* e all'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

7. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono integralmente trasferite alle regioni, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo regolamento sono trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 2l della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

ART. 3. – *1.* L'età minima per l'ammissione al lavoro anche degli apprendisti è fissata a sedici anni compiuti.

n. 5107, d'iniziativa dei deputati Casini ed altri

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. L'istruzione e la formazione, in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

3. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

ART. 2.

(Obbligo di istruzione e di formazione).

1. A decorrere dall'anno 2000, la durata dell'istruzione e della formazione obbligatorie è prolungata a complessivi dieci anni.

2. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

3. L'obbligo di formazione professionale, per gli allievi che escono dal sistema scolastico, dopo il compimento dell'obbligo di istruzione e di formazione, prosegue per altri due anni e si può assolvere con la frequenza:

a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione dì apprendistato.

4. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 2 ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 3 per almeno due anni.

ART. 3.

(Finalità e funzioni).

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore garantiscono, in collaborazione con le famiglie, ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di condizioni di pari opportunità, una proposta educativa volta:

a) all'accrescimento della personalità;

b) all'orientamento scolastico e professionale;

c) all'educazione permanente e ricorrente;

d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;

e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;

f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

2. I primi due anni della scuola secondaria superiore forniscono una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

ART. 4.

(Struttura e programmi).

1. Nella organizzazione ordinamentale dei primi due anni della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti la sinergia delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzino la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità degli ordinamenti e dei curricoli in grado di agevolare le istanze di personalizzazione degli interventi.

3. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ogni disciplina gli obiettivi e i contenuti essenziali di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

4. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla base di linee-guida definite dal Ministro della pubblica istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale, della comunità educativa e della comunità familiare.

5. Nella definizione dell'ordinamento e dei curricoli dei primi due anni della scuola secondaria superiore si rispettano i seguenti princìpi:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica e scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) l'accorpamento dei percorsi di istruzione e di formazione in un numero essenziale di indirizzi, dotati di una propria identità culturale e professionalizzante;

e) la facoltà di transitare da un indirizzo ad un altro, previo accertamento delle motivazioni e la frequenza di un breve corso di inserimento;

f) la collaborazione con le strutture del sistema della formazione professionale;

g) la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema nazionale della formazione professionale in quanto coerenti con le scelte scolastiche.

6. Tra il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale sono previsti passaggi, uscite e rientri, dall'uno all'altro e viceversa, attuati secondo criteri e procedure in grado di appurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità. Tali operazioni si effettuano tra equivalenti piani di istruzione e di formazione e previa frequenza di corsi integrativi con, eventuale, accertamento di idoneità.

DDL13-4917A
Lire 500